



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell'infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

Orani - Oniferi - Sarule

TEL 0784/74121 – 0784/731149 – FAX 0784/74630

E-Mail nuic82300t@istruzione.it - nuic82300t@pec.istruzione.it



**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
VERBALE DI STIPULA**

Proposta

Il giorno 30 marzo 2017 alle ore 16.30 nell'ufficio del Dirigente Scolastico

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituto Comprensivo di Orani.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore dott. Giuseppe Giovanni Carta

PARTE SINDACALE

SINDACATI FLC/CGIL.....

SCUOLA

TERRITORIALI CISL/SCUOLA.....

GILDA/UNAMS

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica “Istituto Comprensivo di Orani”.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2016/17
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni

di anticipo. In casi di urgenza le riunioni possono essere convocate con un preavviso non inferiore a 48 ore.

4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - d. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al PTOF (art. 33, co. 2);
 - e. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
 - f. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
 - g. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, sentiti gli organi collegiali competenti;

- c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
- a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di bacheche sindacali, situate nei diversi plessi, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, per la propria attività sindacale, l'Auditorium di Orani o altri locali scolastici ritenuti idonei, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, la vigilanza della mensa, l'attività amministrativa, per cui n.1 unità di personale ausiliario per ciascun plesso saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, si seguiranno i seguenti criteri
 - rimarrà in servizio chi ha usufruito nel corso dell'anno scolastico di un maggior numero di ore di permesso per partecipare ad assemblee sindacali

- a parità di ore di permesso usufruito si utilizzerà il criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Servizi essenziali e contingenti minimi in caso di sciopero

1. I contingenti minimi di personale A.T.A. necessari ad assicurare, in caso di sciopero, le prestazioni indispensabili previste dall'art. 2, comma 1 dell'accordo sull'attuazione della legge 146/90 sono:
 - n.1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico in occasione degli scrutini, delle valutazioni finali e degli esami finali;
 - il DSGA, un assistente amministrativo ed un collaboratore scolastico nelle occasioni in cui sia necessario garantire il pagamento degli stipendi al personale assunto con contratto a tempo determinato;
 -
2. Il Dirigente, entro il quinto giorno precedente l'effettuazione dello sciopero, individua i dipendenti tenuti ad assicurare i servizi essenziali secondo i seguenti criteri:
 - disponibilità individuale;
 - sorteggio effettuato alla presenza di almeno un membro della RSU, attuando comunque una rotazione nel corso dell'anno scolastico.
3. Il personale docente non è tenuto a garantire servizi minimi in occasione di sciopero.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)

In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo sentito il DSGA.

1. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità;
 - b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva;
 - c. disponibilità espressa dal personale.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 14 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro;
 - f. attività complementari di educazione fisica;
 - g. eventuali contributi dei genitori.

2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta a:

Totale da percepire (lordo dipendente):

FIS: € 33.811,93 + economie da cedolino unico € 6.774,98 ; Funzioni strumentale: € 3.743,10 + economie da cedolino unico € 1.182,06 ; incarichi specifici € 1.827,04 + economie da cedolino unico € 297,76 ; ore eccedenti sostituzione colleghi assenti € 1.370,75 + economie da cedolino unico € 4.365,89 ; attività complementari di educazione fisica: economie da cedolino unico 4.089,84.

Art. 15 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a. Funzioni strumentali al PTOF: **€ 3.0743,10 + € 1.182,06** (economie da cedolino unico)
 - b. Incarichi specifici del personale ATA: **€ 1.827,04 + 297,76** (economie da cedolino unico)
 - c. Attività complementari di educazione fisica: **€ 4089,84** (economie da cedolino unico)

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 16 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 17 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo, nelle categorie di personale di riferimento.
3. Se nel corso dell'anno si avranno integrazioni nel finanziamento del FIS, l'importo verrà ripartito nella stessa proporzione.

Art. 18 – Stanziamenti

.1 Per l'anno scolastico 2016/2017 le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di Istituto sono determinate come segue:

RISORSE	Importo (lordo dipendente in €)		
	Assegnazioni e a.s. 2016-2017	Economie CU 2015/16	TOTALE
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 33.811,93	€ 6.774,98	€ 40.586,91
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL)	€ 3.743,10	€ 1.182,06	€ 4.925,16
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL, co. 1, lett. b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 1.827,04	€ 297,76	€ 2.124,80
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL)		€ 4.089,84	€ 4.089,84
Ore eccedenti colleghi assenti	1.370,75	4.365,89	5.736,64
TOTALE a disposizione dell' IC	€ 40.752,82	€ 16.710,53	€ 57.463,35

2. L'importo complessivo del fondo d'istituto, è di € **40.586,91** (lordo dipendente). Da questo importo va decurtata la quota variabile di indennità di direzione del DSGA di € **2.880,00** (lordo dipendente) per un totale di € **37.706,91** (lordo dipendente). Vengono accantonati quale riserva € **706,91**. L'importo complessivo oggetto di contrattazione è quindi di € **37.000,00**.
3. Quindi la somma di contrattazione è di € **37.000,00** ; ai docenti 70% pari a € **25.900,00** e ATA 30% pari € **11.100,00**.

4. Le risorse del Fondo di Istituto vengono ripartite pro capite fra il personale docente e ATA e moltiplicata la quota pro capite per il numero dei docenti e per il numero degli ATA. La ripartizione risulta quindi essere:

- a) al personale docente: il 70% del Fondo di Istituto (pari a € **25.900,00** lordo dipendente);
 b) al personale ATA: il 30% del Fondo di Istituto (pari a € **11.100,00** lordo dipendente).

Se nel corso dell'anno si avranno integrazioni nel finanziamento del Fondo di Istituto, l'importo verrà ripartito nella stessa proporzione.

Art. 19 - Criteri generali per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente

1. Le risorse del Fondo di istituto vengono utilizzate per retribuire le seguenti attività, come da tabella allegata:

Primo collaboratore del DS;

Coordinatori dei consigli di classe, interclasse;

Incaricati addetti al servizio di prevenzione e protezione, primo soccorso e antincendio;

Responsabili laboratorio informatica;

Responsabili della biblioteca;

Gruppo GLL;

Progetti;

Commissioni;

Partecipazione a viaggi di istruzione;

Partecipazione a incontri con il centro socio sanitario della USL e con esperti per attività integrazione ;

Responsabili di Plesso

TOTALE FIS DOCENTI			€ 25.900,00	
Costo orario: 17,50 euro	n. docenti	n. ore forfettarie	n. ore da documentare	Tot. ore
Primo collaboratore del DS	1	85		85
Secondo Collaboratore del DS	/	/		/
Commissione orario	3	30+25+25		80
Coordinatori consigli di classe (coordinatore e verbalizzante)	9	25+5		270
Coordinatori consigli di interclasse	3	5		15
Coordinatori Consigli di Intersezione	2	5		10

Responsabile Aula Informatica	4	10		40
Responsabile Biblioteca	5	20		100
Commissione RAV/PDM	4	10	Vedi verb.	40
Gruppo GLI	6	6	Vedi verb.	36
Referente Giochi Matematici	1	10		10
Incontri con specialisti/esperti				20
Progetto ORME	4	1x6 3x3		15
Antincendio e primo soccorso	3	2		6
Referente Invalsi	1	5		5
Totale ore			17.50 euro	727
Totale spesa (A)			€ 12.722,50	
TOTALE VIAGGI DI ISTRUZIONE o Miglioramento Attività Didattica (C)	200 ore	52.50 per notte ; 35.00 per giorno		3.500,00 euro
TOTALE RESPONSABILI DI PLESSO (B) come da tabella sotto indicata	370 ore			6.475,00 euro
TOTALE A+B+C			€ 22.785,00	

Tabella	Responsabili Plesso	
	Ore forfettarie + ore da documentare = totale ore	
Infanzia Orani	15 +30 = 45	€ 787,50
Infanzia Oniferi	5 + 30 =35	€ 612,50
Primaria Orani	30 + 30 = 60	€ 1050,00
Primaria Sarule	25 + 30 = 55	€ 962,00
Primaria Oniferi	10 + 30 =40	€ 700,00
Secondaria Orani	20 + 30 = 50	€ 875,00
Secondaria Sarule	15 + 30 = 45	€ 787,00
Secondaria Oniferi	10 + 30 = 40	€ 700,00
	Totale Responsabili Plesso (B)	€ 6.475,00

Somma programmata € 22.785,00

Somma non programmata € 3.115,00:

si possono retribuire attività didattiche, svolte oltre l'orario di servizio, per manifestazioni o eventi straordinari ma regolarmente autorizzati e documentati.

2. Si assegnano le risorse ai singoli progetti previsti dal PTOF tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) la rilevanza del progetto rispetto alle priorità individuate nel PTOF;
 - b) la sua ricaduta in termini di numero di classi, docenti, alunni soggetti esterni coinvolti;
 - c) la sua complessità in termini di progettazione, attuazione e gestione.

3. I compensi da attribuire ai singoli docenti per lo svolgimento di attività nell'ambito di progetti o Commissioni, o di incarichi individuali, sono determinati tenendo conto dei seguenti parametri:
 - a) durata dell'impegno (saltuario, di breve durata, o permanente);
 - b) livello di responsabilità e complessità del compito svolto (referente di progetto o di Commissione; responsabile di specifici ambiti operativi; semplice membro aggregato, ecc.).

4. Le attività aggiuntive svolte da un docente in compresenza con un esperto esterno vengono incentivate come attività funzionali (se adeguatamente giustificate dal progetto).

5. I docenti i quali abbiano partecipato alle riunioni del Collegio dei docenti o dei Consigli di classe per 40 ore annue e ne abbiano dato comunicazione scritta al Dirigente, sono esonerati dall'obbligo di partecipare a ulteriori riunioni dell'organo collegiale (con esclusione degli scrutini). Qualora tale obbligo venga formalmente affermato nella circolare di convocazione, le ore eccedenti prestate vengono compensate con il Fondo di Istituto, entro i limiti delle risorse stanziare.

6. Per flessibilità didattica si intende qualsiasi effettuazione volontaria del docente, per esigenze didattico-organizzative della scuola e/o su espressa richiesta di quest'ultima, di:
 - spostamento del giorno libero;
 - rimodulazione dell'orario di insegnamento (es. prolungamento del medesimo, con successivo recupero delle ore anticipate; anticipo/posticipo dell'orario di ingresso o di uscita; spostamento dell'ora "buca" o a disposizione; sdoppiamento della compresenza per effettuare sostituzioni, disponibilità a prestare servizio in orario antimeridiano e pomeridiano nella stessa giornata...);
 - attività di insegnamento svolta su più plessi;
 - attività con gruppi di alunni provenienti da più classi;
 - attività svolte nel domicilio dello studente o via web (istruzione domiciliare).

Art. 20 - Viaggi d'istruzione

La retribuzione dei docenti impegnati con gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi di istruzione superiori alle 10 ore diurne sarà pari a 2h per docente (€ 35,00).

La retribuzione dei docenti impegnati con gli alunni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione superiori alle 12 ore e con pernottamento sarà pari a 3 ore (€ 52,50) per notte più la retribuzione di una giornata, pari a 2h (€ 35,00).

Il compenso per ogni docente potrebbe essere ridotto qualora si superi l'importo massimo previsto. Per le somme residuali dei viaggi verranno ridistribuite agli accompagnatori in modo proporzionale.

È previsto il pagamento per un docente accompagnatore ogni 15 alunni (2 se è interessata una sola classe) e il docente di sostegno o aggiunto in presenza di alunni disabili.

Qualora il viaggio sia di più giorni è possibile il pagamento di un'ulteriore unità se ritenuta indispensabile.

Per la scuola dell'infanzia, considerata l'età dei bambini che necessita una vigilanza capillare e la numerosità delle sezioni, accedono al FIS due docenti per sezione.

Art. 21 - Funzioni strumentali

Si destinano i seguenti compensi per le FFSS individuate dal collegio docenti:

	Funzioni Strumentali		
	Fondo 2016/17	Economie	Totale
	€ 3.743,10	€ 1.182,06	€ 4.925,16
Orientamento	Ignazi – Cavada		1.100,00
Inclusione	Manca – Pisone		1.100,00
Sito Web	Sanna		1.500,00
Somma non program		€ 1.225,16	1.225,16

Art. 22 - Criteri generali per l'attribuzione dei compensi accessori al personale ATA

1. Per gli incarichi specifici le risorse destinate sono pari a € **1.827,04** più € **297,76** (Totale : € **2.124,80**) che vengono divisi nel modo seguente:

- n. 6 collaboratori , per una somma pari a € **354,13** cad.

2. le risorse destinate al personale ATA pari a € **11.100,00** (fondo incarichi specifici di € **8.975,20** + € **2.124,80**) vengono ripartite nel modo seguente:

Equiparazione articolo 7 per 6 collaboratori				
equiparazione con incarichi specifici	6	€ 354,13	€ 2.124,80	
equiparazione dal FIS coll.	6	€ 245,87	€ 1.475,22	
		Totale	€ 3.600,02	
Utilizzo tecnologie informatiche e processi innovativi				
3 amministrativi	6 ore	18	€ 14,50	€ 261,00
FIGURE SENSIBILI				
	n. personale	n. ore	totale ore	Totale
Addetti antincendio	6	2	12	€ 150,00
addetti pronto soccorso	7	2	14	€ 175,00
				€ 325,00
Riepilogo ripartizione personale ATA				
fondo personale ATA				€ 11.100,00
fondo incarichi specifici				€ 2.124,80
totale fondo ATA (A)				€ 13.224,80
equiparazione ART. 7 dal fondo (A)				€ 1.475,22
Equiparazione ART.7 dagli incarichi (B)				€ 2.124,80
Aggiornamento amm.vi (C)				€ 261,00

Figure sensibili (D)	€ 325,00
TOTALE (A-B-C-D)	€ 4.186,02
fondo per straord. Intens.. - amm e coll –	€ 9.038,78

Totale (A,B,C,D)	9.038,78 euro
Il Fondo ATA viene quindi diviso per 17 unità (3 amministrativi e 14 collaboratori)	8.389,20 euro : 17 = 531,69 euro
Fondo Amministrativi	1.595,07 euro
Fondo Collaboratori	7.443,71 euro
Totale	9.038,78 euro

3. Tutte le ore di straordinario possono essere recuperate, su richiesta scritta del dipendente, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, in date concordate col DSGA, con prioritario riguardo alle esigenze di funzionalità e operatività dell'istituzione scolastica.
4. Per ogni assenza dei collaboratori scolastici, durante i periodi di attività didattica, per malattia, permesso retribuito, L. 104/92 e per esigenze organizzative, viene riconosciuto 1 h.di straordinario effettivamente prestato + 1 h di intensificazione.
5. Per ogni assenza degli assistenti amministrativi, per malattia, permesso retribuito, L. 104/92 e per esigenze organizzative, viene riconosciuto ½ h di intensificazione al giorno e la possibilità di svolgere 1 h di straordinario.
6. In occasione di spostamenti dal proprio comune di servizio per esigenze dell'amministrazione viene riconosciuta un intensificazione pari a ½ h per ogni evento per il collaboratore che si sposta e ¼ h per il collaboratore che rimane da solo.
7. Quando nel corso dell'a.s. vengono disposte da Consiglio di Istituto le chiusure prefestive esse comporteranno nella settimana i cui ricadono, l'orario giornaliero di servizio del personale venga distribuito sulle giornate lavorative rimanenti. Resta salva la possibilità di no variare l'orario giornaliero, qualora si preferisca utilizzare il giorno di ferie in occasione della chiusura prefestiva.

Art. 23 - Modalità per l'erogazione dei compensi accessori

1. I compensi accessori vengono corrisposti al personale docente e ATA:
 - a) in misura unica prestabilita a fronte dei risultati da raggiungere e/o dei più intensi carichi di lavoro previsti;
 - b) computando le ore di attività effettivamente prestate e documentate.
2. Per la liquidazione dei compensi spettanti, l'interessato dovrà presentare un'apposita dichiarazione, con modalità che dovranno essere comunicate dal dirigente scolastico.

3. Il dirigente scolastico dispone la liquidazione dei compensi previa verifica del numero di ore aggiuntive effettivamente svolte (tranne che per gli incarichi da compensare in maniera forfetaria) e del conseguimento dei risultati previsti.

4. Le risorse disponibili nel Fondo dell'Istituzione scolastica rappresentano il limite complessivo per l'attribuzione dei compensi accessori. Pertanto, qualora esse risultassero insufficienti per liquidare tutti i compensi dovuti a una determinata categoria di personale (docenti, DSGA, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici), si procederà, previa informazione alla parte sindacale, ad una riduzione proporzionale dei compensi da attribuire a tutti i dipendenti della medesima categoria.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 24 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 25 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Art. 26 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso;
 - addetto al primo intervento sulla fiamma.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
4. Alle figure sensibile viene destinato un budget complessivo pari a due ore per persona, gravante sul Fondo dell'istituzione scolastica.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 28 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti/attività.

Orani, 30 marzo 2017

Il Dirigente Scolastico

Dr. Giuseppe Giovanni Carta

(firma apposta ex art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/93)

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL

CISL/SCUOLA

GILDA/UNAMS